

DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2021

238/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 135813438

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1161^a riunione del 8 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante o Mele) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 11 ottobre 2017 (prot. Autorità 33134 dell’11 ottobre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 135813438;
2. in data 17 ottobre 2017 (prot. 33945), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 31 ottobre 2017 (prot. Autorità 35758 del 2 novembre 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 2 novembre 2017 (prot. Autorità 36050 del 3 novembre 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
6. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), priva dei relativi allegati, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
7. in data 26 aprile 2021 (prot. 18888), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
8. in data 7 maggio 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 26 aprile 2021, mediante 2 distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 20342 del 7 maggio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate: l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 20343 del 7 maggio 2021) di trasmissione di detti allegati;
9. in data 24 maggio 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;

- b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 ed in virtù dei criteri indicati, oltre che dall'articolo 7, comma 3, lettera b), all'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 7, comma 5, per cui il richiedente può chiedere una modifica del preventivo entro il termine di cui al citato articolo 7, comma 2;
- f) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 35, che regola le modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori;
- h) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 17 novembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari a 60 kW, da realizzare in località “Fontana Coppolli”, nel Comune di Cancellara (PZ);

12. in data 10 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 135813438, indicando che *“...la soluzione tecnica individuata considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata “PIETRAGALLA” da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di connessione della suddetta CP è riportato nella STMG di Terna allegata in calce cod. id 100009810. La soluzione ipotizzata, limitatamente all’impianto di rete per la connessione di e-distribuzione SpA, prevede:*
- *linea bt;*
 - *Costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;*
 - *Dispositivo di sezionamento;*
 - *Costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm²;*
 - *Cabina Primaria composta da: sezione MT in edificio predisposto e relativi collegamenti ai TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n° 2 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria, compreso dispositivi di protezione;*
 - *Costruzione di collegamento AT 150kV All-Acc 585 mm², per la connessione della CP 150/20 kV alla rete RNT...”;*
13. in data 13 gennaio 2017 (e prima dell’accettazione del suddetto preventivo), il reclamante - ritenendo *“...la soluzione altamente irrealizzabile del precedente preventivo (la quale prevede interventi in AT, con tempi di oltre 5 anni)...”* - ha chiesto al gestore una modifica dello stesso e, cioè, *“...la possibilità di collegare l’impianto nel punto di inserimento con coordinate: 40.701585, 15.898464, sulla linea MT SAT NORD...”*, evidenziando di essere a conoscenza che un’altra società ha inoltrato *“...una richiesta di connessione in un sito limitrofo a quello in oggetto (plla 189) lo stesso giorno (18/11/2016) ma qualche minuto dopo, ha ottenuto un preventivo di connessione con codice...con connessione alla linea MT SAT NORD a 200 m (senza interventi in AT)...”* (con analoghe motivazioni la richiesta di modifica veniva ripresentata da Mele il 23 gennaio 2017);
14. in data 8 febbraio 2017 - in relazione alla suddetta richiesta di modifica - il gestore ha confermato la soluzione tecnica precedentemente comunicata con il preventivo del 10 gennaio 2017, da un lato precisando che *“...entrambe le valutazioni delle pratiche da Lei richiamate derivano da un’analisi tecnica determinata in due momenti temporali distinti...”*, dall’altro augurando che *“...nell’ottica di razionalizzazione della rete, sarebbe augurabile una condivisione dell’impianto di rete in comune attraverso la realizzazione di una singola cabina di trasformazione MT/BT da connettere alla rete esistente. Pertanto, qualora di Suo interesse, per poter valutare quanto da Lei richiesto, sarebbe necessario che entrambi i titolari delle pratiche presentino richiesta di modifica del preventivo per la condivisione della parte di rete in comune allo scopo di ottimizzare*

- l'impianto di rete stesso. Sarà cura del Distributore attivare la procedura di coordinamento per la gestione delle suddette pratiche...";*
15. in data 14 aprile 2017, non avendo ricevuto alcuna accettazione né comunicazione in merito al succitato coordinamento, ED inviava al reclamante un preavviso di decadenza del suddetto preventivo - in mancanza di ulteriore riscontro - in quanto lo stesso (emesso il 10 gennaio 2017) risultava essere decaduto il 14 marzo 2017;
 16. in data 14 agosto 2017, non avendo ricevuto riscontro neanche al menzionato preavviso, e-distribuzione ha annullato la pratica in questione;
 17. pertanto, in data 11 settembre 2017 il reclamante ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
 18. in data 10 ottobre 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Mele ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. In primo luogo il reclamante lamenta che il preventivo del 10 gennaio 2017 è illegittimo in quanto viola diverse disposizioni del TICA e nello specifico:
 - l'articolo 35, comma 2, lettera a) secondo cui "*...l'attivazione della procedura di coordinamento deve essere attivata entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete [Terna S.p.A.] dovrà fornire al primo gestore [e-distribuzione S.p.A.] gli elementi di propria competenza...";*
 - l'articolo 35, comma 2, lettera b) secondo cui "*...il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento. Ciò premesso - poiché nel ridetto preventivo si legge che «...per la connessione del Suo impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) comunicateci da Terna nell'ambito del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA e riportate nel documento allegato...» - dalla documentazione fornita da ED non risulta siano state osservate le formalità di cui all'articolo succitato. Ed, invero, non risulta che tali adempimenti abbiano avuto luogo ed, ancor meno, che la ditta Mele sia stata messa a conoscenza dell'avvio di una procedura di coordinamento così come previsto...";*
20. il reclamante lamenta, inoltre, che la STMG di Terna S.p.A. (prot. TE/P20100008752 del 24 giugno 2010, nel seguito anche: STMG di Terna) acclusa al preventivo "*...oltre a non essere supportata da documenti che ne attestino l'avvenuta accettazione da parte di ED, è avulsa dalla domanda di connessione inoltrata da reclamante in quanto la data della STMG di Terna S.p.A.*

- è notevolmente precedente a quella della domanda di connessione de qua ed, ancora, la potenza per la quale essa è stata formulata è pari a ben 80 MVA...”;*
- 21 Mele afferma, poi, che la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto “...*la realizzazione di un elettrodotto di 7.200 (settemiladuecento) metri rappresenta un’opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG de qua...”;*
- 22 il reclamante rileva, inoltre, che il gestore “...*non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 7.200 (settemiladuecento) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG in esso contenuta. L’apporto di una motivazione necessaria a giustificare la ratio della richiamata STMG rappresenta un quid indispensabile fondato sulla circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione è risultata essere un fenomeno illegittimo, frutto di una mala gestio colposamente ascrivibile al gestore...”;*
- 23 per Mele, del resto, non ha alcun pregio l’invito del gestore alla condivisione dell’impianto di rete in comune, essendo, stata comunque confermata “...*la soluzione tecnica precedentemente comunicata...”;*
- 24 il reclamante sottolinea, poi, anche l’illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo), la quale “...*essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”*, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alla procedura autorizzativa;
- 25 il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
- a) ai sensi dell’articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i. di fornire “...*documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel (raggio n.d.r.) di 7.200 (settemiladuecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto de quo...e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di realizzare una connessione in Alta Tensione...”;*
 - b) in relazione alla comunicazione di Terna S.p.A. TE/P20100008752 del 24 giugno 2010, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare che “...*il gestore abbia provveduto ad adempiere, entro la*

- tempistica prevista, a quanto disposto dall'art. 1A.5.3 del "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" e ad eseguire, altresì, tutti gli adempimenti all'uopo previsti...";*
- c) nel caso in cui *"...in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridotto buffer e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...";*
 - d) ad ogni buon conto, in considerazione delle menzionate violazioni del TICA *"...di emettere un preventivo legittimo che preveda una STMG in BT o MT e che, in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall'AEEGSI, non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell'impianto di rete); al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...";*
 - e) per l'effetto *"...di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 14/02/2017..."*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

- 26 Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica - proposta nel preventivo del 10 gennaio 2017 - rappresentava il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione dell'impianto *de quo*, considerato *"...il numero delle richieste di connessione degli impianti di generazione ricadenti nella stessa area nonché il numero degli impianti attivati..."*;
- 27 in relazione alla pratica di connessione contestualmente presentata da altra società, e-distribuzione dichiara che *"...le valutazioni tecniche effettuate per le pratiche di cui innanzi riflettono un'analisi tecnica eseguita in momenti temporali ben distinti, non potendo semplicisticamente affermare che a fronte dell'inoltro di due domande di connessione, sebbene a distanza di un solo giorno, queste debbano necessariamente contenere la medesima soluzione tecnica..."*, precisando, inoltre, di aver prospettato al reclamante la possibilità di attivare una procedura di coordinamento tra produttori al fine di ottimizzare l'impianto di rete da realizzare, condividendo proprio con la società indicata dal reclamante la parte di rete in comune *"...circostanza che a rigore vi avrebbe consentito di raggiungere appieno l'obiettivo, da voi pure in questa sede manifestato, di ottenere ovvero usufruire di una soluzione tecnica migliorativa rispetto a quella fornita. Ciononostante, senza fornire alcun riscontro né delucidazione al riguardo, denotando un atteggiamento nei fatti del tutto contrario alle formali intenzioni sinora esposte, tale facoltà non veniva da voi accolta tant'è che in data 10.04.2017, non avendo ricevuto alcuna accettazione né comunicazione in merito al succitato coordinamento, ED vi*

- inviava una comunicazione con la quale veniva preannunciata la decadenza del preventivo...”;*
- 28 con riguardo, poi, alle presunte violazioni sulla procedura di coordinamento tra gestori di rete *ex* articolo 35 del TICA, e-distribuzione ha dichiarato che “...*la comunicazione cui fate riferimento viene predisposta nel caso in cui sia necessario avviare un coordinamento tra Gestori ovvero se lo stesso risulta essere in corso. È del tutto evidente, invece, che tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in ragione del fatto che il documento di vostro interesse, rappresentato dalla STMG, vi è stato già fornito ed allegato al preventivo col quale ED, nel rispetto delle disposizioni del TICA, vi ha correttamente indicato anche gli estremi e gli interventi previsti da altro Gestore...”;*
- 29 in merito alle contestazioni sulla asserita “impossibilità” di realizzare l'impianto di rete, e-distribuzione precisa che la soluzione tecnica proposta “...*è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà particolari...”;*
- 30 il gestore, poi, respinge le censure di “*mala gestio*” delle domande di connessione (evidenziando invece, di aver operato nel rispetto delle indicazioni del TICA) e - in relazione al rilievo che non vengono fornite informazioni sullo stato della rete - dichiara di rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 4 e 39 del TICA;
- 31 riguardo alla presunta illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, e-distribuzione precisa che “...*come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al Gestore di realizzare e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...”;*
- 32 infine, rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione ha dichiarato di stare “...*raccogliendo la relativa documentazione (domande di connessione, preventivi ecc..) per poi procedere alle cancellazioni necessarie a garantire la riservatezza dei titolari delle pratiche di connessione interessate dall'istanza. Terminate tali attività provvederemo a convocare il produttore per l'esame della documentazione...”;*
- 33 il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

- 34 Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 10 gennaio 2017 - e confermata dalla comunicazione dell'8 febbraio 2017, in cui il gestore ha respinto la richiesta di modifica del suddetto preventivo formulata dal reclamante in data 13 gennaio 2017 - la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Mele, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;

- 35 pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 10 gennaio 2017 - delle linee elettriche in media tensione, più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione *de quo*, utilizzando la situazione della rete presente alla data di elaborazione del suddetto preventivo, eliminando la potenza relativa alle pratiche di connessione eventualmente annullate o annullabili in applicazione del TICA;
- 36 al riguardo, con nota prot. E-DIS-06/05/2021-0383079 (allegata alla citata PEC del 7 maggio 2021, prot. Autorità 20342 del 7 maggio 2021), e-distribuzione ha chiarito che:
- le linee MT "Moltone", "Ris-Cancellara" e "Longo", uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Genzano di Lucania", non erano disponibili per la connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile; inoltre, la linea MT "Moltone" non era disponibile anche a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse, mentre per la linea MT "Ris-Cancellara" anche a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di gennaio 2017 con la situazione di rete dell'epoca;
 - le linee MT "Irene", "Cancellara", "Campo Sportivo", "Serraguardia", "Crocevia" e "Municipio", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Avigliano", non erano disponibili per la connessione a causa della violazione della portata massima dell'alimentatore della "SM Pietragalla", al quale tutte le suddette linee si attestano; inoltre, per la linea MT "Irene" vi è anche l'evidenza di violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse e della portata massima. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di gennaio 2017 con la situazione di rete dell'epoca;
 - le linee MT "Meriani" e "Moccaro", uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Avigliano", non erano disponibili per la connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile; inoltre la linea MT "Moccaro" non era disponibile anche a causa delle violazioni della variazione delle tensioni lente ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di gennaio 2017 con la situazione di rete dell'epoca;
 - le linee MT "S.Antonio" e "Vaglio_CP", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Tricarico", non risultavano disponibili alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse e, per la linea MT "S.Antonio", anche della portata; inoltre, entrambe le linee non erano disponibili anche a causa del superamento della portata dell'alimentatore dello "SM Tolve", sul quale le stesse si attestano. Si

- allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di gennaio 2017 con la situazione di rete dell'epoca;
- le linee MT "Vaglio", "Del Duca", "Acq. Romani", "Sileo", "Pallareta" e "Paschitello", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Potenza Est", non risultavano disponibili alla connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Inoltre, per la linea MT "Del Duca", l'indisponibilità alla connessione era dovuta anche a violazioni delle variazioni delle tensioni lente ammesse e della portata massima. Si allegano i calcoli di rete effettuati avendo riguardo al periodo temporale presente nel mese di gennaio 2017 debitamente rielaborati, escludendo le pratiche annullabili sotto elencate, sulla scorta dei parametri da voi prescritti nella richiesta di informazioni, con la più accurata situazione che ci è stato possibile ricostruire;
 - la linea MT "Satnord", uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Potenza Est" non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di gennaio 2017 con la situazione di rete dell'epoca;
- 37 nella medesima nota e-distribuzione ha, altresì, dichiarato che *"...tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati, mentre quelle annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo, ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP "Potenza Est", sono state escluse dalle suddette verifiche..."*;
- 38 con la citata PEC del 7 maggio 2021 (prot. Autorità 20343 del 7 maggio 2021), e-distribuzione ha inviato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche;
- 39 pertanto, sulla base delle informazioni (e della relativa documentazione) acquisite agli atti, risulta confermata l'indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 10 gennaio 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la "soluzione tecnica minima per la connessione" definita dal TICA;
- 40 inoltre - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l'avvenuta accettazione, da parte di e-distribuzione, della STMG di Terna - si osserva che il gestore ha comprovato l'accettazione del preventivo di Terna del 24 giugno 2010 (prot. TE/20100008752), producendo copia della propria nota Enel-DIS-28/012/2012-2249794 con cui ha comunicato a Terna stessa l'accettazione (tra l'altro) della suddetta STMG per la realizzazione della nuova CP Pietragalla (cfr. citato prot. Autorità 18288 dell'8 luglio 2019);
- 41 ciò posto, in relazione alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa in particolar modo *"...all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale..."* - si fa presente in generale che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:

- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- 42 pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
- 43 infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
- 44 ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
- 45 pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 135813438;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini